

Publicato il 25/01/2018

**N. 00522/2018REG.PROV.COLL.**  
**N. 03311/2011 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 3311/2011, proposto da Marco La Rocca, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristina Roggia, Mario Contaldi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;

*contro*

Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I, n. 01296/2010, concernente inidoneità ai servizi di polizia - cessazione dal servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Pres. Marco Lipari e uditi per le parti l'Avv. Sabina Lorenzelli su delega di Mario Contaldi e l'Avvocato dello Stato Alberto Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, agente della Polizia di Stato, per l'annullamento dei provvedimenti concernenti la sua cessazione dal servizio, a decorrere dal 13 febbraio 2002, per accertata inidoneità attitudinale ai servizi di polizia.

L'appellante ripropone e sviluppa le censure disattese dal Tribunale.

L'amministrazione resiste al gravame.

Con un primo ordine di censure, l'appellante sostiene che l'accertamento dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento del servizio di polizia dovrebbe essere effettuato solo nella fase concernente l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; pertanto, non vi sarebbe spazio per disporre una verifica successiva circa la permanenza dei requisiti nel corso del rapporto.

Inoltre, a dire dell'appellante, la decisione di stabilire la cessazione dal servizio si porrebbero in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza del TAR per il Piemonte, Sezione I<sup>^</sup>, 14 maggio 2003, n. 700, la quale aveva annullato il precedente provvedimento disciplinare di destituzione dell'interessato, ordinando la riammissione in servizio del ricorrente.

Entrambi gli assunti non sono condivisibili.

È evidente, infatti, che la valutazione di idoneità attitudinale del personale costituisce uno dei presupposti indispensabili per lo svolgimento del servizio di polizia. Pertanto, sarebbe del tutto illogico ipotizzare che il soggetto, una volta giudicato idoneo al momento del suo ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, non possa essere più sottoposto alle opportune verifiche riguardanti l'effettiva permanenza delle prescritte condizioni, le quali vanno considerate assolutamente necessarie, a tutela degli interessi pubblici connessi allo

svolgimento di funzioni particolarmente delicate e comportanti rilevanti responsabilità.

La circostanza che manchi un'espressa disciplina del procedimento riguardante la verifica successiva della sussistenza delle condizioni attitudinali non potrebbe intendersi affatto come vero e proprio divieto di svolgere ulteriori accertamenti, tanto più utili quando, nel corso del rapporto siano emerse circostanze tali da far ragionevolmente dubitare della permanenza delle caratteristiche prescritte.

Né è esatto affermare che i requisiti di idoneità non sarebbero suscettibili di mutare nel tempo, come sostiene l'appellante, poiché, al contrario, essi si riferiscono proprio a molteplici profili del soggetto interessato, contrassegnati da fattori esposti a significative dinamiche evolutive a rapidi mutamenti: basti pensare ai dati del "controllo emotivo" e della "socialità".

Il giudicato di cui alla citata sentenza n. 700/2003, poi, si è limitato ad affermare l'illegittimità del precedente provvedimento di destituzione, per vizi di carattere procedimentale, senza nulla statuire in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti attitudinali prescritti e alla necessità, o meno, della verifica attitudinale dell'interessato.

La portata conformativa di tale giudicato, quindi, non preclude all'amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti necessari.

Secondo l'appellante, poi, la cessazione del servizio per accertata inidoneità costituirebbe un tipo di risoluzione del rapporto non previsto dalla normativa di settore e, quindi, radicalmente illegittimo.

Nemmeno questa tesi è condivisibile. Invero, una volta riconosciuta la necessità del possesso dei prescritti requisiti attitudinali per lo svolgimento del servizio, è consequenziale lo scioglimento del rapporto di impiego qualora sia appurata la sopravvenuta carenza di una condizione indispensabile.

L'appellante contesta, poi, la legittimità della procedura seguita dall'amministrazione, sostenendo che la verifica avrebbe dovuto riguardare anche l'idoneità fisica dell'interessato.

Nemmeno questa asserzione è condivisibile.

Come correttamente evidenziato dal TAR, una volta accertata la carenza dei requisiti attitudinali, era del tutto superflua una verifica sulla idoneità fisica del dipendente.

Non appare congruente, quindi, la censura con cui si lamenta che l'accertamento della idoneità sarebbe stato attribuito a due organi distinti. Infatti, in concreto, risulta effettuato il solo accertamento dei requisiti attitudinali.

Pertanto, l'omessa valutazione dei requisiti psico-fisici non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.

Da ultimo, l'appellante ribadisce la censura di difetto di motivazione, asserendo che gli atti oggetto di contestazione non esporrebbero adeguatamente le ragioni della decisione.

Anche tali censure non sono fondate. La determinazione di sottoporre l'appellante ad un nuovo accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali si basa su una esauriente indicazione delle sue ragioni giustificative, correlate alla durata dell'assenza dal servizio del dipendente. Si tratta di una motivazione sintetica, ma certamente adeguata alla particolare vicenda in contestazione. Nel caso di specie, infatti, erano trascorsi più di dieci anni dalla sospensione del servizio: il provvedimento di sospensione dal servizio è datato 11 agosto 1992, mentre la sentenza di annullamento della destituzione è del 14 maggio 2003. È palese che un così esteso trascorso temporale esigesse un'accurata rivalutazione dei requisiti psicofisici e attitudinali dell'interessato.

In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente, Estensore

Gabriele Carlotti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO